

UNA “EXIT STRATEGY” PER L’ECONOMIA GLOBALE *Regole e politiche per un capitalismo personalista*

di **FABIO G. ANGELINI**
Direttore Generale Centro Studi Tocqueville-Acton

La crisi economica e finanziaria globale pone alcuni grandi interrogativi. Cosa non ha funzionato nel sistema capitalistico occidentale? Come uscire dalla crisi rinnovando il capitalismo? La crisi è certamente da ricondurre ad un contestuale fallimento del mercato, dello Stato regolatore e della politica. Per questa ragione, essa offre una straordinaria opportunità di riflessione. Opportunità che, se colta, permetterà al nostro sistema capitalistico di ripensare se stesso e di rinnovarsi ponendo al centro non più il mito del profitto a tutti i costi, dell’individualismo e del consumismo, ma la persona da intendersi nella sua duplice dimensione materiale e spirituale.

Il presente lavoro ha, perciò, innanzitutto l’obiettivo di porre l’attenzione sull’irrinunciabilità del ruolo del diritto, delle istituzioni e del richiamo al canone della moralità nella tutela degli interessi della collettività. Ciò, specie in un contesto di economia globalizzata ove è evidente l’insufficienza del diritto dello Stato e l’importanza, in chiave sussidiaria, dei sistemi di controllo sociale extragiuridici e della morale.

Introduzione

I - L’ordinamento giuridico e la tutela degli interessi collettivi

- 1. Il diritto nella società libera*
- 2. Lo Stato e l’ordinamento giuridico*
- 3. Il sistema di ricomposizione degli interessi pubblici e privati negli ordinamenti giuridici statali*
- 4. Il ruolo delle norme costituzionali nell’ordinamento giuridico statale*
- 5. L’intervento dello Stato nell’economia*
- 6. Oltre il diritto dello Stato: la funzione sussidiaria del sistema culturale e valoriale*

II - L’attuale contesto giuridico, economico e sociale

- 1. L’economia post-industriale*
- 2. Il nuovo rapporto tra società e diritto*
- 3. La crisi dello Stato e la frammentazione del potere*
- 4. La decadenza della visione dignitaria dei diritti umani e la crisi demografica*

III - Origini e caratteristiche dell’attuale crisi finanziaria internazionale

- 1. La prima crisi economica globale*
- 2. Le ragioni della crisi statunitense: un fallimento del mercato, della regolazione e, in definitiva, della politica*
- 3. Il fallimento delle grandi banche e la (ri)emersione dello Stato salvatore*

IV - Un nuovo modello di sviluppo

- 1. Il capitalismo selvaggio quale contesto dell’attuale crisi economica*
- 2. La ricerca di un nuovo modello di sviluppo*

Conclusioni

INTRODUZIONE

Si è soliti dire che la crisi economica che stiamo vivendo sia il frutto di un contestuale fallimento del mercato, della regolazione e della politica. Per questo motivo, una corretta analisi dei fattori scatenanti e, soprattutto, l'individuazione delle possibili *exit strategies*, richiede una nuova e più aggiornata riflessione sul rapporto tra politica, diritto ed economia nel contesto della globalizzazione.

Il presente lavoro – che in parte raccoglie ed amplia l'intervento tenuto, nel maggio scorso, presso l'Istituto Pastorale *Redemptor Hominis* della Pontificia Università Lateranense durante il corso seminariale “Sistema Economico, Diritto e Globalizzazione” – ha innanzitutto l'obiettivo di porre l'attenzione sull'irrinunciabilità del ruolo del diritto, delle istituzioni e del richiamo al canone della moralità nella tutela degli interessi della collettività.

Se il diritto – attraverso la fondamentale opera di intermediazione del sistema politico – è lo strumento attraverso cui è possibile ricomporre l'inevitabile frattura tra interessi pubblici e privati, allora non si può non evidenziare come esso, all'interno di un sistema di economia di mercato, rivesta un ruolo decisivo. Essa, infatti, necessita di una cornice istituzionale e giuridica capace, da un lato, di garantirne il corretto funzionamento e, dall'altro, di assicurare il rispetto delle libertà e dei diritti dei singoli ben oltre la mera dimensione economica. Lo stesso Benedetto XVI, riprendendo il paragrafo 42 dell'enciclica *Centesimus Annus* del suo predecessore Giovanni Paolo II, ha recentemente sottolineato come “*la libertà nel settore dell'economia deve inquadrarsi in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale, una libertà responsabile il cui centro è etico e religioso*”¹.

Da questo punto di vista, l'attuale crisi economica e finanziaria globale offre una straordinaria opportunità di riflessione. Opportunità che, se colta, permetterà al nostro sistema capitalistico di ripensare se stesso e di rinnovarsi ponendo al centro non più il mito del profitto a tutti i costi, dell'individualismo e del consumismo, ma la persona da intendersi nella sua duplice dimensione materiale e spirituale.

Nelle prossime pagine si tenterà perciò di fornire alcune indicazioni per comprendere l'importanza del diritto e della politica nella ricerca di un corretto equilibrio tra sfera pubblica e privata tale da assicurare la pacifica convivenza tra gli uomini, nonché, per

¹ Nel corso dell'udienza ai membri della fondazione “*Centesimus Annus - Pro Pontifice*” del 13 giugno 2009 (http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/23995.php?index=23995).

interpretare i caratteri fondamentali dell'evoluzione del sistema economico e sociale che ha condotto alla crisi attualmente in atto.

L'analisi che ne deriverà permetterà così, nell'ultimo capitolo, di tracciare – seppur a grandi linee – i tratti fondamentali di un auspicato un nuovo modello di sviluppo (un “capitalismo personalista”, ovvero, ispirato al valore della centralità della persona) e di suggerire alcuni interventi necessari per superare le attuali difficoltà del sistema economico globale avviando una nuova stagione del libero mercato all'interno del quale dimensione individuale e collettiva, spirituale e materiale, potranno finalmente trovare un corretto bilanciamento ed un soddisfacente equilibrio.

I - L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI

1- Il diritto nella società libera

Una società libera, per essere davvero tale, deve inquadarsi in un contesto normativo. La libertà, infatti, per essere vissuta e goduta, necessita di regole giuridiche. Aristotele, in un noto passo della “Politica” affermava che al governo degli uomini, anche i più illuminati, che si propongono per la guida della città, i cittadini preferiranno sempre il governo della legge, intesa come regola di comportamento.

La finalità primaria del diritto è, dunque, quella di permettere che gli uomini convivano pacificamente e, in questo senso, esso deve ritenersi qualcosa strettamente legato ad una realtà che lo precede e, cioè, a quella realtà sociale che è chiamato a regolare. Un autore come Savigny ha sottolineato, ne il “Sistema del diritto romano attuale”, come ogni singolo rapporto giuridico venga in realtà ad essere una relazione tra più persone determinata da una regola di diritto e come, affinché esseri liberi convivano in reciproci rapporti, aiutandosi gli uni e gli altri, senza essere reciprocamente di impaccio nel loro sviluppo, sia necessario il riconoscimento di una invisibile linea di confine entro la quale l'esistenza e l'attività di ciascuno possa godere di uno spazio libero e sicuro.

La regola che fissa quel confine di cui parla Savigny e che, nel contempo, determina lo spazio di libertà dei singoli, è proprio il diritto. La legge può quindi essere vista come una certa giusta relazione tra gli uomini che, se mantenuta, permette alla società di fiorire così come, se non osservata, può condurre alla sua rovina.

Per comprendere appieno il rapporto tra diritto e società occorre fare due precisazioni. In primo luogo, nel linguaggio comune, erroneamente, si è soliti considerare i termini regola e norma come sinonimi. Non tutte le norme, e cioè non tutti gli atti di volontà prescrittiva posti in essere dal legislatore, sono regole. Infatti, data la natura squisitamente relazionale del diritto, inteso quale strumento capace di assicurare la pacifica coesistenza tra gli uomini, una norma può legittimamente aspirare ad essere regola giuridica solo nella misura in cui essa è in grado di individuare in alcuni determinati comportamenti materiali degli uomini, le modalità ottimali per garantire le relazioni intersoggettive.

In secondo luogo, il sistema giuridico è solo uno dei sistemi di controllo sociale che aiutano la convivenza civile, non l'unico. Esso, infatti, è parte di un sistema più ampio rappresentato dall'arco delle sanzioni non giuridiche o dei sistemi sociali sanzionatori e prescrittivi che hanno carattere non-statuale (tra cui rientra il sistema familiare, quello delle amicizie e così via). Più un sistema di convivenza sociale ha strumenti che assorbono la conflittualità, regole e norme che precedono il diritto dello Stato, più questo è flessibile ed elastico; più un sistema di convivenza sociale è rimandato soltanto al diritto dello Stato, più questo tende a diventare rigido e fragile.

Un altro aspetto su cui riflettere nell'affrontare il tema del rapporto tra diritto e società riguarda il fatto che tra lo Stato e ogni singolo individuo c'è sempre una comunità, una serie di corpi intermedi all'interno dei quali ogni singolo individuo entra in relazione con altri dando vita ad un complesso sistema di relazioni. Per questa ragione, un sistema giuridico che pensa solo in termini di Stato e individuo negando l'esistenza delle comunità non è in grado di riconoscere ciò che viene prima di lui e, cioè, il valore intrinseco della persona.

In questo senso, solo la sussidiarietà applicata al diritto permette allo stesso di regolare la società cogliendone complessità. Nella globalizzazione, questo tema diventa centrale perché in un mercato globale ove è possibile stipulare una straordinaria quantità di contratti e domina una visione individualista, l'uomo rischia di rimanere ingabbiato. In un contesto globale com'è quello in cui viviamo, l'uomo rischia cioè di essere ridotto a mero contraente e, così facendo, di perdere quel valore intrinseco che è invece proprio di ogni singola persona e che il diritto è, invece, chiamato a riconoscere e tutelare anche in ambito sovranazionale.

Un sistema giuridico che mira ad essere l'habitat di una società libera, intesa quale reticolo di relazioni giuridiche che avvengono tra soggetti liberi (secondo l'intuizione kantiana), non

può prescindere dal riconoscimento del valore intrinseco di ogni uomo, delle sue fragilità, delle sue aspirazioni e del proprio bisogno di appartenenza.

A maggior ragione in un contesto globale, l'evoluzione del diritto non può perciò prescindere dall'universale riconoscimento, in capo agli individui che compongono la società, di diritti (bilanciati da altrettanti doveri e responsabilità) che vanno oltre la logica dello scambio e della mediazione del mercato. Diritti, in altri termini, che permettono ad ogni singolo uomo di avere un valore indipendentemente da quello che si è in grado di dare, per il sol fatto di essere persona e di far parte della società.

2- Lo Stato e l'ordinamento giuridico

Nell'analizzare gli strumenti e le modalità attraverso cui l'ordinamento giuridico garantisce la pacifica convivenza civile risulta utile svolgere alcune brevi riflessioni sul tema dello Stato e del suo rapporto con il diritto.

Lo Stato rappresenta la fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza civile secondo un modello che si è delineato fra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna per poi gradualmente estendersi ovunque, fino a divenire un modello pressochè universale.

Pur in un contesto di spinta globalizzazione economica, la società si presenta ancora essenzialmente come frazionata in una pluralità di Stati, ciascuno dei quali esercita la propria sovranità su un dato territorio e sulla collettività in esso stanziata.

Il termine Stato può sott'intendere almeno tre significati. Può significare una collettività di persone stanziate su un definito territorio e sottoposta ad un medesimo potere sovrano (lo Stato comunità); oppure, il sistema di norme giuridiche che regola quella collettività (lo Stato ordinamento); o, ancora, l'insieme degli apparati che compongono l'organizzazione di uno Stato e, mediante i quali, esercita la sovranità (lo Stato apparato).

Proprio la sovranità rappresenta l'essenza di questa forma di organizzazione politica che implica l'idea di un potere originario, non derivante da alcun potere superiore, di governare un determinato territorio.

Tutto il potere sovrano è nello Stato il quale, in linea di principio, può riconoscere altre autorità sovranazionali solo in presenza di un'indipendente e sempre revocabile accettazione secondo le regole proprie del diritto internazionale.

Quanto al fondamentale rapporto tra Stato e ordinamento giuridico occorre osservare come il secondo rappresenti l'elemento costitutivo del primo e non viceversa. Lo Stato, infatti, senza il diritto non può esistere. Esso si afferma ed esiste come tale solo in quanto si afferma contestualmente come ordine giuridico. Un governo che si regga solo sulla forza non può essere definito un governo dello Stato. I cittadini, infatti, prestano obbedienza ai comandi del governo solo in quanto ritengono di dover obbedire, il che implica il riconoscimento da parte di questi dell'esistenza di una norma che legittima il governo, i suoi poteri e l'ordinamento giuridico posto in essere nell'esercizio degli stessi.

Il rapporto tra Stato e diritto va poi considerato sotto un duplice aspetto. Da un lato, la formazione degli Stati ha comportato l'affermazione graduale del principio della statualità del diritto, dall'altro, come si dirà in seguito, ha comportato l'affermazione della supremazia del diritto sullo Stato (il cosiddetto Stato di diritto).

Il diritto dello Stato si scompone a sua volta in due grandi sistemi di norme: il diritto privato e il diritto pubblico. Il primo corrisponde al diritto che regola i rapporti tra i privati, il secondo al diritto che regola alcuni particolari rapporti ai quali, in ragione della prevalenza di uno o più interessi pubblici, partecipano lo Stato o altri soggetti pubblici esercitando poteri di natura autoritativa.

In particolare, allo Stato e agli altri soggetti (pubblici o privati) deputati allo svolgimento di attività pubblicistiche, si chiede di realizzare l'interesse generale. E ciò, sia mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dal diritto privato sia, in particolari casi e secondo particolari regole, di quelli del diritto pubblico.

3- Il sistema di ricomposizione degli interessi pubblici e privati negli ordinamenti giuridici statali

Le premesse sin qui svolte permettono di porre l'attenzione sul fatto che nella società civile contemporanea è possibile distinguere con chiarezza due condizioni, due tipi di attività: le attività di carattere pubblico e le attività di carattere privato. In essa, infatti, vive un uomo che da una parte si interessa dei suoi affari privati e, dall'altra, è un cittadino chiamato a partecipare alla cosa pubblica. Specularmente, all'interno di un ordinamento giuridico statale che presuppone la presenza di istituzioni deputate alla cura di interessi pubblici, convivono due tipi di istituti giuridici molto diversi. Da una parte il contratto, il negozio giuridico che è il cuore del diritto privato e che è lo strumento giuridico attraverso il quale i

privati autoregolano i propri affari creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche, dall'altra il negozio di diritto pubblico definibile come una manifestazione di volontà produttiva di effetti giuridici nell'ambito di rapporti pubblici finalizzati alla tutela di interessi generali. In particolare, il provvedimento amministrativo rappresenta il principale negozio di diritto pubblico con il quale una pubblica amministrazione cura il pubblico interesse.

Il contratto e il provvedimento amministrativo sono dunque i negozi principali del diritto privato e del diritto pubblico ed hanno, entrambi, fonte nella legge. All'interno di un ordinamento giuridico statale, la cura del pubblico interesse, che riguarda la collettività, presuppone, infatti, lo svolgimento di un'attività di selezione del pubblico interesse in astratto. In altri termini, la decisione, fra i tanti interessi pubblici e privati suscettibili di entrare in conflitto, di quali di questi occorre proteggere nell'ambito della collettività. La scelta di come perseguire questi interessi, sia dal punto di vista delle modalità dell'attività che si deve realizzare, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie necessarie a raggiungere gli obiettivi, richiede una complessa serie di decisioni pubbliche che si esprimono mediante le norme giuridiche.

Le norme pongono delle regole caratterizzate da generalità, astrattezza e innovatività. In particolare, i testi normativi contengono regole di diritto che considerano gli interessi pubblici, collettivi, generali, che riguardano una determinata comunità politica, sul piano della generalità e dell'astrattezza, curando in astratto, ad esempio, l'interesse alla sanità pubblica, all'istruzione pubblica, alla tutela dei beni culturali, alla ricerca scientifica, e così via, e stabiliscono le procedure per tutelare in astratto questi interessi.

Le norme di diritto pubblico, in un ordinamento statale, dettano regole alle istituzioni che devono curare questi interessi e si occupano dei meccanismi di contatto concreto fra un cittadino e un'amministrazione che sono normalmente regolati da atti o provvedimenti amministrativi. Perciò, dietro ciascuno di questi atti c'è un contatto tra un'istituzione pubblica e un cittadino, fra una sfera pubblica e una sfera privata.

Per far funzionare una società civile, quindi, c'è bisogno di infrastrutture materiali ed immateriali di tipo pubblico e, se non ci fossero le norme, questo continuo contatto determinerebbe un'incessante frizione fra la sfera pubblica e la sfera privata, fra referenti pubblici e referenti privati. Tuttavia, più il mondo si globalizza, più il diritto dello Stato e il sistema di ricomposizione dei conflitti intersoggettivi descritto entra in crisi.

Il diritto pubblico si occupa della sfera di contatto fra autorità e libertà, di tutti i momenti in cui l'autorità e la libertà entrano in contatto fra loro. La scissione fra autorità e libertà, è una scissione costitutiva della modernità. Nel mondo sociale contemporaneo, da una lato c'è un insieme di amministrazioni pubbliche, corpi burocratici, organi costituzionali; dall'altro, un insieme di organizzazioni private.

In un negozio giuridico di diritto pubblico, i componenti di una comunità sono eteroregolati, nel senso che c'è un'amministrazione che ha un potere di disporre dei loro interessi per un bene superiore, collettivo. In un negozio giuridico privatistico, invece, la comunità o il gruppo di persone interessate si autoregolano, cioè, decidono da soli qual è il miglior modo per curare i loro interessi. Ne deriva che, in una determinata società, tanto più si amplia la sfera del diritto privato, tanto più ne beneficiano determinate libertà, quali le libertà di mercato, le libertà dell'impresa, e così via. Al contrario, quanto più numerose sono le norme di diritto pubblico, tanto più numerosi sono i soggetti abilitati in vario modo a porre regole eteronome. Si tratta in entrambi i casi di regole: da una parte vi sono le regole dell'eteronomia, dall'altra quelle dell'autonomia. A livello sovranazionale, nell'economia globale – dov'è assente il diritto dello Stato ma vige il diritto internazionale – le regole dell'autonomia hanno sin qui sovrastato (quantitativamente e qualitativamente) quelle dell'eteronomia.

Occorre però osservare che non tutte le regole eteronome lo sono totalmente, poiché anche nell'ambito del diritto pubblico, la legge che è alla base del provvedimento amministrativo, nella parte in cui non costituisce espressione della scelta di merito dell'amministrazione (la cosiddetta discrezionalità amministrativa), in un ordinamento democratico, è espressione di tutta la comunità politica, secondo un principio che non è mai quello consensualistico del negozio giuridico di diritto privato poiché la decisione di tipo politico (pubblicistica per eccellenza), avviene secondo un principio di maggioranza. La decisione di tipo pubblicistico che regola i rapporti intersoggettivi secondo la legge, è ispirata ad un principio secondo cui l'interesse pubblico astratto contenuto nella regola legislativa è definito da una maggioranza politica e quindi vi è una minoranza che ugualmente partecipa alla decisione. Secondo la nostra Costituzione infatti, la sovranità popolare esercita il proprio potere sovrano, rispettando il principio di maggioranza. Di conseguenza il principio dell'autonomia, si realizza al massimo grado nell'ordinamento di tipo privatistico, mentre subisce limitazioni nell'ambito del diritto pubblico, in quanto è

illusorio pensare di far valere l'interesse pubblico sia in astratto, sia in concreto, attraverso una regola consensuale generale.

C'è poi una tendenza dell'ordinamento democratico a distribuire il potere sovrano in molteplici pubbliche amministrazioni, che è la ragione per la quale queste ultime diventano sempre più complesse e incapaci di intervenire secondo le tempistiche richieste dal mercato globale. In tal modo, da una parte, si cerca di costruire il più possibile una corrispondenza fra la società civile e le strutture o le istituzioni abilitate ad emanare decisioni pubbliche e dall'altra di istituire il potere il più vicino possibile ai cittadini.

4- Il ruolo delle norme costituzionali nell'ordinamento giuridico statale

I meccanismi di risoluzione dei conflitti intersoggettivi operanti all'interno degli ordinamenti statali si basano, oltre che sulla legge e sulla presenza delle istituzioni pubbliche, sulla costituzione. Tale legge fondamentale degli ordinamenti statali è completamente assente nell'ordinamento internazionale che, al contrario, avendo ad oggetti i rapporti tra gli Stati si fonda sul principio consensualistico.

La costituzione è un termine abbastanza oscuro, ambiguo. È uno dei termini che ha più significati nel linguaggio giuridico e che troviamo già negli scrittori filosofi politici antichi.

Essa può essere vista in tre modi principali: come il momento istitutivo di un ordinamento giuridico, un sistema di norme, sistema di diritto (*ordo ordinans*); come la struttura dopo che si è costituita, cioè la struttura del suo stesso sistema giuridico dopo la sua costituzione (*ordo ordinatus*); oppure, può essere considerata la legge fondamentale di un sistema politico.

Cambia il significato del termine costituzione in ragione di come la consideriamo: nel momento del suo farsi, cioè nel momento che viene ad instaurarsi, o come costituzione instaurata. Quando si guarda in senso più specifico alla costituzione nel rapporto con le altre leggi, cioè alla costituzione inserita in un sistema giuridico, essa si rivela come legge fondamentale.

La principale distinzione è quella tra momento istitutivo e struttura: in latino si parla di "*ordo ordinans*" e "*ordo ordinatus*", potere costituente e potere costituito. La costituzione è da una parte un ordine che si va ordinando, un processo sempre perenne in evoluzione dell'ordinamento e dall'altra parte la costituzione è sempre un dato di fatto che può essere studiato in un determinato momento perché positivamente approvata.

La costituzione può essere vista in senso formale e in senso materiale. La costituzione formale è un testo che è stato approvato in un determinato momento storico in seguito ad un processo costituente. Tuttavia, la costituzione non è mai data una volta per tutte. Essa si gioca innanzitutto nella dialettica dei partiti politici e nell'interpretazione che questi danno degli equilibri esistenti. La costituzione quindi si istituisce, poi si struttura, poi vive concretamente, di una vita di carattere politico costituzionale (nelle prassi e nelle consuetudini che riguardano il funzionamento degli organi costituzionali) e di una giuridico formale, perché la costituzione include una serie di procedure giuridico formali di decisione che discendono dal fatto che se la costituzione è la legge fondamentale per il gruppo sociale, le altre leggi devono rispettarla.

La costituzione ha sempre a che fare con il potere, in quanto presuppone un potere per essere istituita e nello stesso tempo disciplina il potere, perché gran parte delle sue disposizioni sono dedicate a descrivere gli apparati pubblici, gli organi costituzionali o i rapporti fra questi apparati pubblici e organi costituzionali e i cittadini e la società civile. La costituzione è quindi posta da un processo politico e di potere e ha ad oggetto nello stesso tempo il potere che sfida a disciplinare. Questi tre aspetti non si possono separare concettualmente ma vanno visti unitariamente. Essi sono parte di un processo di sviluppo della costituzione che possiamo anche definire processo di sviluppo e costituzione di una struttura sociale. Non possiamo pensare che la costituzione sia qualcosa di separato dalla struttura sociale che essa regola e mira a regolare. Essa è sempre vivente e quando vive si occupa, costantemente, di bilanciare le differenti esigenze dei singoli con prudenza.

Uno degli aspetti da considerare, giuridicamente e tecnicamente molto importante, è che la costituzione è norma fondamentale, regola fondamentale. Tutti gli articoli, tutte le disposizioni della costituzione, costituiscono norma fondamentale del nostro ordinamento politico-giuridico. La costituzione è quindi un principio che scaturisce da una lotta politica e che nello stesso tempo fa scaturire da sé un ordinamento giuridico.

Il nostro, infatti, lo pensiamo in modo ordinato a partire dalla Costituzione. Così come una matematica può essere costruita solo a partire dai postulati, così il diritto e il mondo giuridico può essere costruito solo a partire dalla costituzione.

La costituzione, oltre a darci l'idea del movimento tra potere costituito e potere costituente, tra l'ordine che si va ordinando e l'ordine che si è ordinato, richiama anche una scissione

fondamentale del pensiero tra idealità e realtà. C'è sempre un aspetto ideale e un aspetto reale, un aspetto formale e un aspetto materiale.

Nello stesso tempo, la costituzione fonda la validità di tutte le norme che ne derivano. Tutte le regole dell'ordinamento giuridico, una volta che la costituzione è stata approvata, ricevono vita, forza, validità dalla costituzione. La costituzione è la norma che serve a porre le altre norme. Non può esaurirle tutte perché essa contiene solo regole generalissime e i principi fondamentali dell'ordinamento statale. La costituzione ci dice quali sono i valori, gli interessi, i principi fondamentali di un ordinamento e nello stesso tempo prevede alcune regole di procedura, alcuni procedimenti per creare altre norme sub-costituzionali, sotto ordinate alla costituzione che è la norma fondamentale. Le norme sub-costituzionali ricevono validità dalla costituzione e, pertanto, la costituzione ha una sua forza nel potere costituente che poi diviene potere costituito e poi si pone come norma che rende valide tutte le altre norme.

Per questi motivi, la costituzione democratica è anche una discussione ininterrotta sulla validità di ciascuna norma giuridica dal punto di vista costituzionale. Questo meccanismo è indispensabile perché senza un controllo sulla costituzionalità delle leggi non c'è lo Stato di diritto costituzionale, non c'è cioè la soggezione di ogni potere, ivi compreso il parlamento, ad una legge superiore. Non esistono, nello Stato di diritto, istituzioni od organi sottratti al diritto. Stato di diritto significa che lo Stato è soggetto al diritto, produce il diritto ma a sua volta lo deve anche osservare.

Lo Stato di diritto, alle origini, affidava al parlamento il potere di porre le leggi che l'amministrazione avrebbe dovuto rispettare. Quindi, il parlamento era libero di fare le leggi che l'amministrazione doveva rispettare e su cui il giudice amministrativo era chiamato a vigilare. Nello Stato di diritto pre-costituzionale, però, nessuno controllava il parlamento perché esso dava al parlamento ed alla maggioranza il potere di porre delle leggi dal nulla. In quel modello di Stato, il parlamento creava le leggi dal nulla e, nel farlo, non doveva rispettare alcun canone, perché nessuna legge fondamentale stava dietro la sua opera.

Ma se la costituzione è norma fondamentale rigida, non flessibile, il parlamento non pone solo le leggi all'amministrazione, ma deve a sua volta rispettare le norme fondamentali e c'è un meccanismo per il controllo dell'osservanza da parte del parlamento delle norme fondamentali. Quindi la maggioranza non crea dal nulla la legge, ma la crea in una cornice costituzionale che prevede addirittura dei limiti assoluti al potere della maggioranza, diritti

inviolabili dell'uomo, unità della repubblica, forma repubblicana e così via. Limiti delicati perché bisogna stare attenti a come vengono intesi per non drammatizzare i contrasti.

Il controllo che ci dà la costituzione sulle leggi del parlamento dà luogo a un tipo particolare di Stato di diritto, lo Stato di diritto costituzionale. Esso si ha, infatti, quando la costituzione non è flessibile ma rigida e quindi ha dei limiti assoluti per le maggioranze e poi delle regole che le vincolano quando crea le sue leggi. Nessuna maggioranza può per esempio, nella nostra Costituzione, sopprimere del tutto la libertà d'impresa in un certo campo o oltre una certa misura ragionevole. Può forse conformare l'impresa all'art. 41, comma 3 della costituzione, ma sopprimere la libertà d'impresa istituendo un regime integralmente collettivo dei mezzi di produzione come avviene nel socialismo, nel nostro ordinamento, non è possibile perché ciò violerebbe l'art. 41. Se venisse fatta una legge di statalizzazione integrale dei mezzi di produzione da parte di una maggioranza politica, le imprese o meglio i proprietari potrebbero reagire e impugnare questa legge innanzi alla Corte Costituzionale.

La costituzione vive esattamente delle scelte che la comunità politica fa, perché la comunità politica può non reagire – attraverso il controllo di costituzionalità delle leggi e la partecipazione al processo di revisione costituzionale – ad una norma che il parlamento ha approvato in violazione della costituzione. In assenza di reazioni, si modifica la costituzione materiale, si crea quella forbice, quel divario fra costituzione formale e costituzione materiale, fra costituzione positiva e costituzione che vive nella prassi delle leggi ordinarie.

La norma fondamentale, non è semplicemente un ideale, è una norma positiva perché una volta che la costituzione rigida è stata approvata e che essa prevede il controllo di costituzionalità delle leggi, non c'è più solo una costituzione ideale, ma una costituzione di tipo positivo che funziona come guida tecnica per l'interprete.

Il costituzionalismo è il frutto di forze potenti che hanno operato nella storia moderna e contemporanea nei secoli '700/'800. Sono forze ideali, psicologiche, morali e sociali. Questi interessi che si esprimono nella società civile trovano una loro ricaduta, una loro espressione nel potere costituente, poi rimangono però all'opera anche dopo che la costituzione è stata stabilita in quella che noi possiamo chiamare "la lotta per il diritto" di cui il processo costituzionale è il massimo esempio.

Perché il diritto costituzionale sia effettivo, sia applicato, sia vigente realmente è necessaria una società civile (soprattutto attraverso il sistema politico) che, mantenendo viva questa

forza ideale del potere, si occupi instancabilmente di garantire la riconciliazione fra le norme sub-costituzionali e le norme costituzionali. Ciò, ponendo un interrogativo incessante e continuo al parlamento e dialogando con esso, all'occorrenza anche adeguando l'ordinamento mediante il ricorso alla Corte Costituzionale.

Nello stesso tempo, questa forza ideale per essere realmente una forza costituzionale, deve anche essere consapevole dei limiti che la costituzione le pone. La costituzione può essere letta anche come un fenomeno di autolimita del potere politico. Dopo aver posto l'autolimita, infatti, esso è chiamato a rispettarlo in ogni suo atto, quindi nella sua attività parlamentare e nello stesso tempo la società civile è chiamata a verificare se l'autolimita fondamentale sia stato rispettato. In questo senso la costituzione è la regola del potere sovrano, della sovranità che troviamo richiamata, nella nostra Costituzione, all'art. 1: la sovranità che appartiene al popolo e che spesso viene evocata nel dibattito pubblico. In realtà questa sovranità non è affatto illimitata, perché nel nostro ordinamento, nella nostra comunità politica nasce limitata, anzi, autolimitata. Quindi, occorre fare attenzione al richiamo al popolo come detentore di una sovranità illimitata, perché la costituzione non riconosce affatto al popolo un potere sovrano illimitato, ma richiama immediatamente, nell'attribuire sovranità al popolo, le forme e i limiti previsti dalla Costituzione.

La prima limitazione della sovranità è il fatto che il potere è tripartito, cioè diviso. La costituzione ha quindi adottato una cautela essenziale, non ha concentrato la sovranità in un unico punto come avveniva nella monarchia assoluta, ma ha diviso il potere distinguendo i soggetti portatori del potere sovrano. Il potere sovrano è concepito unitariamente nell'art. 1, ma tutta l'architettura delle regole costituzionali delinea l'esistenza di un potere legislativo affidato al parlamento, di un potere esecutivo affidato al governo, di un potere giudiziario affidato alla magistratura. Tutti e tre questi poteri sono sovrani, sono unificati nell'espressione della sovranità, cioè sono unificabili nel potere sovrano di cui all'art 1, comma 2 della Costituzione.

L'attribuzione e la divisione del potere sono un dato storico positivo ineliminabile per avere l'autolimitazione che è poi la finalità della costituzione. Il potere ha una natura pre-giuridica. Oltre ad essere giuridicamente conformato, come detto, il potere è ambiguo, nel senso che esso è in parte giuridico e in parte no, perché è la forza che consente alla costituzione di imporsi ed è anche la forza che potrebbe far dissolvere la costituzione in qualsiasi momento. Ma quando la costituzione vive, sia pure con difficoltà, sempre in

discusso equilibrio, il potere è autolimitato ed è conforme alla regola della sua divisione. Esso, prima del porsi della norma costituzionale, non è solo potere costituente ma è anche libera lotta delle forze sociali. Per questo troviamo qualcosa di pre-giuridico in ciascuna delle formazioni sociali che fanno vivere la costituzione, dalla famiglia al partito politico.

5- L'intervento dello Stato nell'economia

L'azione di risoluzione dei conflitti intersoggettivi svolta dallo Stato e dall'ordinamento giuridico si esplica anche, in modo rilevante, nel settore economico e nel mercato. Non potrebbe non essere così posto che il mercato è il luogo in cui avvengono gli scambi, in cui si contratta, in cui si compiono innumerevoli transazioni commerciali.

La Costituzione italiana non lo nomina espressamente, ma solo implicitamente all'articolo 41 che tutela la libertà di iniziativa economica privata. Si occupa della libertà dell'imprenditore, dell'impresa, essendo chiaro che un mercato è, in definitiva, la somma delle libertà degli imprenditori perchè non sarebbe concepibile senza questa libertà.

Il mercato è il luogo dell'incontro della domanda e dell'offerta di beni e servizi, quindi, esso è lo spazio ove avvengono quegli scambi che hanno il grande merito di permettere il sorgere dei diritti umani. Dal punto di vista storico, infatti, nel momento in cui si afferma l'economia di mercato nascono anche le possibilità di dotare gli uomini, in quanto tali, di diritti umani. È importante cogliere il legame tra economia di mercato e diritti umani perchè non sono due cose scindibili con troppa facilità. Essi sono concettualmente connessi perchè dagli scambi – che sono anonimi per gli economisti, poiché non conta la qualità dei soggetti che scambiano, le persone vengono in contatto per effettuare una contrattazione conveniente e prescindono dal parlare di cose che potrebbero dividerle – nasce anche l'idea della tolleranza e del riconoscimento dell'altro.

E' dunque evidente che l'esistenza di un'economia di mercato, per le sue caratteristiche intrinseche, non può prescindere da un quadro giuridico ed istituzionale capace di farlo funzionare al meglio. Perciò, nel quadro dell'economia nazionale, caratterizzata dalla corrispondenza tra confini del mercato e confini dello Stato, si è sviluppata una vera e propria disciplina pubblica dell'economia da cui sono scaturite diverse forme di rapporti pubblico-privato.

Un primo tipo di disciplina dell'economia è quella di tipo "conformativa" di diritti ed istituti il cui massimo esempio è quella rappresentata dalla disciplina del codice civile in

materia di società commerciali in cui si definisce l'organizzazione, le modalità di composizione degli organi, l'equilibrio dei poteri degli organi e così via.

Un secondo tipo di disciplina, di matrice spiccatamente pubblicistica, è quello dell'intervento dello Stato nell'economia. Tali interventi possono essere diretti nel caso in cui lo Stato assume, nel mercato, la veste di proprietario, imprenditore, erogatore di servizi; oppure, indiretti qualora esso si limiti ad indirizzare e controllare l'economia privata.

In particolare, quando lo Stato diventa imprenditore lo fa dando vita alle cosiddette imprese pubbliche, concetto questo nell'ambito del quale possono essere fatte rientrare sia l'impresa-organo dello Stato, sia l'impresa-ente pubblico, sia l'impresa-società commerciale a partecipazione pubblica.

L'intervento indiretto dello Stato nell'economia, invece, può realizzarsi sia attraverso provvedimenti pubblici che dettano indirizzi, direttive o piani, sia attraverso l'adozione di disposizioni "condizionali" (la cosiddetta regolazione pubblica). Il primo tipo di interventi si realizza attraverso negozi giuridici di diritto pubblico che producono l'effetto di determinare condizioni di soggezione allo scopo di finalizzare l'attività privata ad uno o più interessi pubblici. Il secondo tipo di interventi, al contrario, senza vietare lo svolgimento di determinate attività o imponendolo, si realizzano attraverso la predisposizione di disposizioni che mirano ad incoraggiare o scoraggiare il privato al compimento di determinate attività.

La disciplina dell'economia, tuttavia, non si limita a tali forme di intervento potendo condizionare anche l'inizio e la fine dell'attività privata, l'utilizzo dei fattori produttivi, i processi produttivi e i prodotti. Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti amministrativi (quali autorizzazioni, concessioni, licenze) che subordinano l'accesso e l'uscita dell'impresa dal mercato al sussistere di determinati presupposti il cui accertamento deve essere svolto dai pubblici poteri. Oppure, alla provvista delle risorse finanziarie, al diritto del lavoro e alle norme sanitarie e ambientali che incidono sulle modalità di produzione dei beni e sulla loro composizione. In tutti questi casi si tratta, in definitiva, di interventi volti non a soddisfare un interesse proprio dello Stato, bensì, a tutelare gli interessi di una parte della collettività nei confronti di un'altra parte.

Le finalità e gli strumenti di intervento dello Stato sull'economia nazionale hanno conosciuto, negli anni, una costante evoluzione. Se negli anni trenta del XIX secolo l'intervento pubblico si giustificava solo per esigenze umanitarie o per la presenza di regimi

collettivistici, nel secondo e terzo decennio del XX secolo esso divenne sempre più complesso e legato non più solo alla necessità di impedire il verificarsi di danni alla salute o di lesioni ai diritti dei lavoratori derivanti dal funzionamento dell'economia ma all'esigenza di correggere il malfunzionamento dei mercati. La riconosciuta insufficienza del mercato e la corrispondenza tra mercato e confini nazionali, generò negli Stati l'esigenza di adottare una propria politica economica diretta a scopi ben più ampi di quanto non avvenisse in passato.

È in questo contesto politico e culturale che si affermano forme di intervento indiretto come le pianificazioni e le opposte politiche di *regulation* che prevedevano anche l'attribuzione di compiti di disciplina di settore ad organismi indipendenti dal potere politico.

Nonostante il pericolo di "cattura" da parte dei controllati cui tali autorità di regolazione incorrono, mentre le pianificazioni sono state abbandonate, il modello delle autorità amministrative indipendenti si ormai diffuso in tutto il mondo e finanche a livello sovranazionale.

A partire dagli anni sessanta, tuttavia, accanto all'idea della fallibilità del mercato si affianca quella dell'insufficienza dello Stato come regolatore. Tale insufficienza deve essere ulteriormente ribadita anche in un contesto di globalizzazione economica ove i confini del mercato si estendono ben oltre quelli degli Stati nazionali rendendo superfluo, come si dirà in seguito, ogni tentativo di governo (nazionale) dell'economia slegato dalla logica sovranazionale.

6- Oltre il diritto dello Stato: la funzione sussidiaria del sistema culturale e valoriale

In un ordinamento globale caratterizzato dall'assenza di un sistema di risoluzione dei conflitti intersoggettivi di matrice statale come quello descritto nelle pagine precedenti, in ossequio al segnalato principio della sussidiarietà del diritto, richiede la sussistenza di qualcosa di ulteriore rispetto alle norme giuridiche e ai regolatori pubblici.

Il corretto funzionamento di un'economia di mercato avente dimensioni globali o sovranazionali necessita, perciò, ancor prima che di regole giuridiche (sia di diritto pubblico, sia di diritto privato) di un forte richiamo – in chiave sussidiaria – al canone fondamentale della moralità e, più in generale, di sistemi di controllo sociale ulteriori rispetto al diritto degli Stati.

Tale considerazione sulla funzione sussidiaria, rispetto al diritto dello Stato, della morale e dei sistemi di controllo sociale extragiuridici è essenziale ai fini di quest'analisi e riprende, con riferimento al sistema capitalistico contemporaneo, quando mirabilmente affermato da Giovanni Paolo II nell'enciclica *Centesimus Annus* laddove, nell'introdurre il tema dell'“ecologia umana”, al paragrafo 36 sottolineava la necessità e l'urgenza di *“una grande opera educativa e culturale, la quale comprenda l'educazione dei consumatori ad un uso responsabile del loro potere di scelta, la formazione di un alto senso di responsabilità nei produttori e, soprattutto, nei professionisti delle comunicazioni di massa, oltre che il necessario intervento delle pubbliche Autorità”*. Perché, continuava il Santo Padre al paragrafo 40, *“come ai tempi del vecchio capitalismo lo Stato aveva il dovere di difendere i diritti fondamentali del lavoro, così ora col nuovo capitalismo esso e l'intera società hanno il dovere di difendere i beni collettivi che, tra l'altro, costituiscono la cornice al cui interno soltanto è possibile per ciascuno conseguire legittimamente i suoi fini individuali”*.

In questo senso, non può non essere colto, nell'ambito di una sana e prospera economia libera, l'intimo legame sussistente tra quel potere oggetto di interesse del diritto costituzionale ed esercitato (per mezzo dell'intermediazione del sistema politico) nel nome del popolo, l'ordinamento giuridico espressione di quel potere (inteso quale strumento di precisazione dei limiti delle attività economiche, di lotta ai monopoli, di garanzia dei diritti e di coordinamento delle aspirazioni dei singoli e della collettività) e una concezione morale della società e dell'economia derivante sia dal rispetto della persona umana che dall'interiore moralità delle leggi economiche, secondo l'insegnamento di Sturzo e Röepke. L'introduzione proposta nelle pagine precedenti sul ruolo del diritto e dello Stato e sul loro rapporto con la società civile, pone in evidenza come le istituzioni e l'ordinamento giuridico vivono in stretto contatto con la comunità politica di cui sono espressione. Non a caso, infatti, si è detto che la costituzione vive esattamente delle scelte che la comunità politica fa. Se tutto ciò è vero, sullo specifico tema dell'economia, deve concludersi che ogni sistema economico è espressione del contesto giuridico e ancor prima culturale e sociale in cui questo si inserisce.

In particolare, essendo l'economia e il diritto strumenti e non fini, dobbiamo dedurre che nell'analizzare l'attuale crisi economica, per non correre il rischio di confondere cause con effetti, risulta tanto più necessario porre l'attenzione ancor prima che sui fallimenti del mercato e della regolazione sui fallimenti della politica (locale, nazionale ed internazionale) e dell'attuale sistema culturale e valoriale di cui il sistema politico è espressione.

È la politica, infatti, con le sue scelte ad individuare gli strumenti necessari al raggiungimento dei propri fini che, troppo spesso (come vedremo nel caso dell'attuale crisi economica globale), sono apparsi lontani e inconciliabili con quel bene di tutti e di ciascuno (secondo la nozione di bene comune elaborata dalla dottrina sociale della Chiesa) che, invece, sarebbe chiamata a perseguire.

II - L'ATTUALE CONTESTO GIURIDICO, ECONOMICO E SOCIALE

1- L'economia post-industriale

La società post-industriale è la società della tecnologia avanzata, della drastica riduzione delle tute blu e dell'aumento dei colletti bianchi e degli addetti ai servizi. La conseguenza più evidente della rivoluzione post-industriale è rappresentato dall'aumento della ricchezza che, da qualche decennio, rappresenta una variabile sempre più indipendente dall'aumento della produzione industriale.

Nell'economia post-industriale è profondamente mutato anche il modo di produrre. Lo sviluppo dei servizi, infatti, non si lega tanto all'incremento dei servizi per il consumo finale, quanto piuttosto all'incremento dei servizi alla produzione dovuta alla crescente complessità delle imprese industriali, che diventano imprese multiprodotto e transazionali. Il controllo e il coordinamento di queste strutture complesse determina la nascita di molteplici servizi specializzati nel reperimento e nello sviluppo delle risorse, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività produttive e di scambio, nel controllo della produzione, nella commercializzazione e distribuzione del prodotto. Entro questo nuovo modo di produrre – che è lo scenario su cui si è sviluppata la crisi in atto – si inscrivono mutamenti sensibili dell'organizzazione giuridica dell'impresa.

L'economia post-industriale è poi anche l'economia della finanza. In questo caso il nuovo non sta solo nel come si produce ma anche nel cosa si produce e nella circostanza per il cui produttore è nello stesso tempo soggetto ed oggetto dell'economia, esso stesso merce di scambio. Le creazioni finanziarie, i così detti “prodotti finanziari”, ne sono un esempio. Da un lato la ricchezza, per potersi internazionalizzare, si è dovuta materializzare, dall'altro, si è scoperto che il debito poteva essere una merce vendibile.

È proprio sul terreno della finanza che l'incontro tra economia e diritto si fa più ravvicinato. Nell'economia della finanza, infatti, la tecnologia industriale è sostituita dalla

tecnica contrattuale. I prodotti finanziari prendono corpo e vita solo in virtù dell'uso sapiente dei concetti giuridici. Mentre un tempo i contratti servivano solo per far circolare le cose, oggi servono anche per farle, per creare prodotti finanziari. Grazie a queste finissime tecniche giuridiche, si può infatti trasformare in cosa mobile, destinata ai mercati finanziari, un investimento in immobili. È bastato inventare un titolo atipico che consentisse l'incorporazione in un documento, destinato alla circolazione, della qualità di associato in partecipazione ad una impresa immobiliare. Della stessa specie sono i pronti contro termine, i prodotti misti assicurativo-finanziari, i *commercial papers*, gli *swaps*, i *futures* e così via.

Gli stessi immobili in multiproprietà sono il frutto di questa tecnica contrattuale. Si è creato un bene immobile nuovo non prodotto dall'industria ma dalla fantasia giuridica, un bene che non ha confini nello spazio e nel tempo.

La nuova economia, oggi in crisi, non è solo quella dell'avanzata del terziario sull'industria né quella del distacco tra economia reale e economia finanziaria ma, soprattutto, quella della globalizzazione dei mercati.

L'economia globale non è solo il commercio internazionale, né la sua espansione planetaria favorita dalla progressiva caduta delle barriere doganali. L'odierno commercio internazionale è certamente più intenso ed esteso di quanto non lo fosse in passato (specie per effetto delle tecnologie di comunicazione) ma non è qualitativamente diverso. E non è neppure nuova l'interdipendenza fra le economie nazionali che è teorizzata già da metà dell'ottocento.

La vera novità è rappresentata dall'espansione planetaria dell'organizzazione produttiva. Se nell'era dell'economia industriale la produzione era sempre nazionale, mentre erano internazionali i mercati dell'approvvigionamento delle materie prime e del collocamento dei prodotti finiti; nell'economia globale non sono le merci a circolare oltre i confini nazionali, non c'è solo, come spesso si equivoca, la globalizzazione degli scambi. Circolano, prima ancora delle merci, il *know how* e le licenze di produzione, i contratti di *joint venture*, di *private equity* e, soprattutto, in ambiti transnazionali si disloca e si ramifica la stessa organizzazione produttiva e distributiva.

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale le grandi imprese occidentali e giapponesi hanno iniziato a collocare le proprie unità produttive direttamente sui mercati di consumo; oppure a stanziare in paesi diversi, secondo criteri di convenienza, le diverse fasi e i diversi

settori della propria attività, traendo vantaggio dalle diverse opportunità che vi trovano offerte come il più vantaggioso mercato del lavoro, o il vantaggioso mercato dei capitali, o il preferibile sistema fiscale. Contemporaneamente, si è riusciti a separare i rischi relativi alle diverse fasi o ai diversi settori della loro attività o ai diversi mercati sui quali essa si svolge. Sto parlando delle così dette imprese multinazionali o transnazionali.

La globalizzazione dei mercati nazionali, fatta eccezione per il mercato finanziario, non significa l'instaurazione di un mercato unico mondiale. Nel mercato industriale, infatti, l'azione delle imprese transnazionali presuppone proprio la perdurante presenza dei mercati nazionali e, anzi, è proprio dalle differenze intercorrenti fra essi che le imprese transnazionali traggono il loro vantaggio.

Se questa è la situazione, è evidente che una profonda contraddizione esiste fra le dimensioni transnazionali delle grandi imprese e mondiale del mercato finanziario ed il carattere statale dei sistemi giuridici entro i quali gli operatori economici operano. L'azione degli Stati ne risulta così depotenziata. Essi, infatti, in questo contesto, non governano che un frammento del mercato globale, mentre le imprese transnazionali e gli operatori finanziari sono spesso in grado di controllarlo nella sua interezza.

2- Il nuovo rapporto tra società e diritto

La globalizzazione dell'economia e le nuove caratteristiche della società civile che ne sono conseguite sembrano non consentire più agli individui che la compongono di attribuire allo Stato, né ad altra istituzione, la capacità di esprimere la società nel suo complesso.

Ne consegue che, se nessuna istituzione rappresenta per intero una siffatta società, nessuna istituzione può vedersi attribuito il monopolio del diritto. Una simile società si trova perciò ad avere una pluralità di referenti pubblici che si integrano tra loro senza però che nessuno di questi possa assumere una posizione monopolizzante e totalizzante.

Tali referenti pubblici (compreso il referente Stato) sono necessariamente portati ad essere aperti all'applicazione di regole giuridiche di diversa provenienza. Il diritto di una siffatta società non necessariamente deve essere prodotto da una istituzione, più o meno estesamente articolata al suo interno, ma può essere prodotto da più strutture, tra loro diverse per origine storica, natura e caratteristiche, che operano in modo più o meno indipendente (o interdipendente). Si può avvertire l'esigenza di norme che non vengono prodotte da una istituzione (sia essa l'UE, lo Stato o la Regione) ma da altre entità aventi

una diversa legittimazione sociale (come i cosiddetti poteri pubblici indipendenti). Si moltiplicano i soggetti che possono elaborare e curare gli interessi pubblici. L'elaborazione delle scelte politiche, cioè delle scelte che coinvolgono la società, è quanto mai varia e disaggregata.

Non a caso, lo Stato oggi opera applicando norme giuridiche di diversa provenienza e non solo, al suo interno, viene definitivamente a perdere l'originaria organizzazione accentrata, ma, oltre a presentarsi come una struttura disaggregata e policentrica, sembra ridursi ad una delle molteplici strutture della società nazionale, non esclusiva né totalizzante.

Certamente ancor oggi lo Stato (nel suo complesso) occupa nella società una posizione centrale e preminente, ma tale posizione non è più esclusiva, e, soprattutto, non ha più alle sue spalle un comune sentire che vede nello Stato l'ordinamento originario nel quale si risolve l'ordinamento giuridico della società.

Al contrario, anche lo Stato viene posto in discussione dalla società civile e, come tutte le altre strutture della società attuale, si giustifica nella sua esistenza e nelle sue dimensioni solo se e in quanto è utile per essa e, dunque, nella misura in cui è efficiente ed efficace nell'assolvere ai ruoli che ad esso vengono demandati.

La libertà dell'individuo è ancora oggi alla base della nostra società ma essa costituisce l'ambiente in cui le strutture pubbliche devono operare, non il fine delle stesse. La libertà dell'individuo, singolo o associato, è garantita non soltanto dallo Stato e dal sistema di composizione dei conflitti intersoggettivi descritto nel capitolo precedente ma dall'insieme delle strutture della società globale in cui si iscrive la società nazionale.

Non a caso si assiste ad una profonda rielaborazione del diritto internazionale e vi sono organismi e giudici internazionali chiamati a dirimere non soltanto le controversie tra Stati, ma a sindacare e sanzionare, su richiesta dell'individuo, i comportamenti repressivi degli Stati nei riguardi dei loro cittadini colpiti nelle libertà fondamentali.

I pubblici poteri (siano essi nazionali, locali o globali) non sono più visti come l'ineliminabile male minore che gli individui devono subire per rendere possibile l'ordinata esistenza della società civile, bensì, sono percepiti come alcuni degli strumenti attraverso cui la società stessa si realizza.

Per questo motivo, viene esaltato il principio dell'efficienza e dell'efficacia di tali strutture. Non basta che queste strutture siano democratiche e che agiscano in modo da garantire la libertà dell'individuo, esse, per giustificare la propria presenza (e l'estensione della loro

presenza), devono essere capaci di dare risultati, cioè di concorrere utilmente allo sviluppo della società nel suo complesso.

Le strutture che producono il diritto applicato dalla società e quelle che si occupano di gestire tutte le funzioni necessarie per la vita della società devono, tuttavia, essere tra loro coordinate pur senza dover necessariamente rispondere ad un unico vertice politico-amministrativo. Esse, sono accomunate dal sol fatto di costituire la struttura della società nazionale come società aperta e di operare sotto un diritto o di applicare alla società un diritto che non è più monopolizzato da un centro unitario di potere qual'era, in passato, lo Stato.

3- La crisi dello Stato e la frammentazione del potere

L'attuale contesto giuridico, economico e sociale si caratterizza perciò anche per la perdita di unità del maggiore potere pubblico (lo Stato) sia al suo interno, sia di sovranità verso l'esterno. Si tratta, in altri termini, della così detta "crisi dello Stato". Un'espressione questa da intendersi in tre sensi. In primo luogo, la perdita di sovranità dello Stato rispetto a organismi come sindacati, gruppi industriali e *lobbies*. In secondo luogo, l'emersione di poteri pubblici internazionali che, istituiti dagli Stati, finiscono per limitarne lo spazio di azione. In terzo luogo, l'inadeguatezza dei servizi statali rispetto alle attese dei cittadini e della società.

La crisi dello Stato e la contestuale emersione di pubblici poteri globali ha prodotto alcuni cambiamenti importanti nei rapporti tra Stato ed economia. Se prima lo Stato era sovrano in materia economica, ora ha perso sovranità a favore del sistema economico (a causa del passaggio da un'economia dell'offerta e un'economia della domanda su scala globale); se prima lo Stato era prevalentemente pedagogo, ora esso è prevalentemente regolatore; se prima il governo dell'economia era unitario ora è frammentato.

In questo contesto globalizzato, nei confronti del sistema economico, lo Stato continua a svolgere un ruolo importante ma solo nel correggere le tendenze dell'economia il cui andamento complessivo sfugge ai governi nazionali. Se prima lo Stato era detentore di un potere assoluto ora è detentore di un potere relativo perché i suoi confini non corrispondono più con quelli dell'economia.

Ma non solo, ora il controllo dell'economia è assegnato anche a corpi autonomi parzialmente indipendenti dal potere politico che legittimano la propria azione non sulla

base del consenso democratico, bensì, attraverso procedure predeterminate, strutturate secondo i principi di trasparenza, partecipazione, motivazione delle decisioni e così via.

Può perciò dirsi che, nell'economia globalizzata post-industriale, l'unità del governo dell'economia è stata definitivamente sostituita da una frammentazione dei pubblici poteri che intervengono sull'economia sulla base di meccanismi e procedure di tipo non democratico slegate dal circuito della rappresentanza politica.

4- La decadenza della visione dignitaria dei diritti umani e la crisi demografica

Un ulteriore aspetto che merita di essere evidenziato è quello relativo alla parabola dei diritti umani ed in particolare alla tendenza verso una decostruzione e riconfigurazione della struttura dei diritti dell'uomo.

Si tratta, in altri termini, del declino del modello basato sul concetto di dignità che era alla base dell'originario progetto di Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo redatto dall'ONU nel 1947. Un modello che - facendo riferimento a quella famiglia di diritti caratterizzati da una struttura normativa basata sulla dignità, una struttura integrata, l'inclusione dei diritti sociali ed economici, il riconoscimento di doveri e limiti, l'attenzione al nutrimento e all'educazione - rappresentava il giusto compromesso tra il modello individualista tipico della tradizione anglo-americana e quello collettivista della tradizione sovietica.

Dall'inizio degli anni novanta l'attacco contro la visione dei diritti dell'uomo fondata sul concetto di dignità si è fatto via via più pesante. Ciò non solo a causa del diffondersi di idee eccessivamente libertarie e individualiste ma, soprattutto, della rivoluzione culturale e demografica della metà degli anni sessanta.

Strettamente connesso al tema della decadenza di quella che abbiamo chiamato visione dignitaria dei diritti umani è l'insufficiente sviluppo delle nascite e il connesso invecchiamento della popolazione che, a partire dagli anni settanta, si è verificata in tutti i Paesi occidentali. Si tratta di un elemento particolarmente problematico che fa da sfondo - rappresentandone, in un certo senso, la causa - all'emersione del modello di sviluppo oggi gravemente in crisi.

Si tratta di un fenomeno che, sotto la spinta delle dottrine neomalthusiane ha prodotto, in pochi anni, il crollo delle nascite da oltre il 7% a quasi lo 0% con evidenti ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica (in termini di maggiore e più rigida spesa pubblica,

aumento della pressione fiscale) e sulla crescita della ricchezza finanziaria prodotta dal risparmio delle famiglie.

Non è un caso che la decadenza della visione dignitaria dei diritti umani e la crisi demografica abbiano avuto origine nello stesso arco temporale: gli anni sessanta-settanta. Da quegli anni in avanti, infatti, complice un certo atteggiamento di silenzio e di tolleranza nei confronti dei comportamenti che violavano determinati tabù del passato o che, semplicemente, qualche anno prima sarebbero stati oggetto di disapprovazione sociale, si è fatto strada un nuovo “contratto sociale” post-moderno.

Un “contratto sociale” da cui sono scaturiti quei nuovi diritti dell’autonomia personale che, spesso, sono risultati in una situazione di insanabile conflitto con quel vecchio repertorio dei diritti dell’uomo (specie relativamente alla famiglia, alla protezione della maternità e dell’infanzia) frutto della visione dignitaria alla base della Dichiarazione del 1947. E da cui, non di meno, è scaturito quel tentativo ormai definitivamente fallito di dar vita ad uno sviluppo economico forzato, consumistico e a debito capace di surrogare lo sviluppo demografico garantendo nello stesso tempo crescita economica e benessere.

III - ORIGINI E CARATTERISTICHE DELL’ATTUALE CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE

1- La prima crisi economica globale

L’attuale crisi economica e finanziaria internazionale che stiamo vivendo, che è la più grave e pericolosa dopo quella del 1929/33, si inquadra nel contesto giuridico, economico e sociale sin qui descritto.

Come si è cercato di evidenziare nelle pagine precedenti, il contesto di riferimento è decisamente mutato e, inoltre, mentre quella del ’29 si limitava a pochi Paesi avanzati (e indirettamente alle loro colonie), l’attuale crisi si caratterizza per il suo essere veramente globale. Ciò implica che, anche se il contesto politico e la pubblica opinione sono oggi più favorevoli all’intervento dei pubblici poteri nazionali ed internazionali, il maggiore numero di grandi potenze con interessi molto diversi e caratteristiche produttive assai eterogenee rende le intese più faticose e complesse.

Analogie con la crisi del '29 si riscontrano, invece, nel fatto che in tutte e due le situazioni si è usciti da periodi in cui gli USA hanno seguito una politica monetaria espansiva che, sia pure con meccanismi diversi, ha innescato processi degenerativi.

Il medesimo è stato il primo segnale della crisi: carenza di liquidità nel sistema bancario il quale si è improvvisamente trovato ad affrontare l'inadempienza degli imprenditori agricoli (nel '29), dei mutuatari (oggi).

La crisi attuale dei mercati finanziari è, per intensità e ampiezza, di gran lunga la peggiore mai sperimentata nelle moderne economie e rischia di condizionare il corso degli eventi e gli equilibri economici e politici per un periodo molto lungo.

Le origini, non le cause, sono certamente molteplici e, in linea generale, vanno ricondotte all'eccessivo sviluppo di una sorta di "doping" finanziario internazionale basato sul debito che ha consentito un lungo periodo di crescita globale superiore alla norma e, soprattutto, non supportato da una sufficiente crescita demografica.

La crescita della ricchezza dei Paesi industrializzati si è realizzata nonostante l'emergere continuo di focolai di crisi internazionali e ciò ha in parte, indirettamente, alimentato la trasformazione strutturale dei Paesi emergenti attraverso una domanda di importazioni dei Paesi occidentali eccessivamente ricca e sostenuta.

Negli USA, in particolare, nella seconda parte degli anni novanta e nella prima parte del nuovo millennio, è così cresciuto lo *stock* di debiti totali ufficiali a livelli mai sperimentati, sotto la spinta soprattutto della domanda delle famiglie. Essa, a sua volta, era stata determinata da una serie di politiche economiche focalizzate sulla ricerca di strumenti capaci di assicurare la maggior crescita possibile del prodotto interno lordo. Il che ha significato che le generazioni attuali hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi ipotecando una quota crescente dei consumi delle generazioni future senza peraltro averne l'esatta dimensione e rischiosità.

Evidentemente, però, non si tratta di un fenomeno solo americano. Gli strumenti di indebitamento familiare, come le carte di credito o gli strumenti diffusi di credito al consumo, godono di una diffusione planetaria, senza che ci sia un'adeguata cultura finanziaria alle spalle. Nel giro di poco meno di dieci anni, il tasso medio di risparmio mondiale si è quasi dimezzato mentre è aumentato significativamente il peso degli oneri finanziari nei budget familiari raddoppiando nel corso degli ultimi sette anni.

La crescita di questa propensione al credito, e questo è un altro dato interessante, è avvenuta pagando un premio al rischio (durata, credito, liquidità) molto basso e decrescente con il passare degli anni. Il tasso medio nominale degli investimenti a medio/lungo termine dei paesi occidentali, in venti anni, si è notevolmente ridotto rispetto ai tassi ufficiali di inflazione, con rendimenti reali in alcune aree spesso negativi.

Nel frattempo si moltiplicavano gli strumenti più disparati per trasferire fondi. Il mercato obbligazionario e del risparmio gestito diventava sempre più ampio per attori, dimensioni e lunghezza degli strumenti, assumendo contorni elefantiaci e internazionali, che sfuggono al controllo dei singoli Stati nazionali.

Il sistema ha così consentito un'abbondanza di mezzi finanziari a buon mercato per una serie di fattori concomitanti. In primo luogo lo stesso quadro istituzionale di riferimento. Le autorità centrali di controllo e guida hanno avuto negli ultimi anni una maggiore "tolleranza" verso la liquidità per motivazioni spesso politiche ed ideologiche come un'eccessiva fiducia verso le capacità di autoregolamentazione dei mercati e l'effetto benefico delle innovazioni finanziarie. In secondo luogo, i Paesi con elevati surplus commerciali, come la Cina, favorendo l'accumulo finanziario di investimenti nei Paesi stessi in cui esportavano (con una conseguente crescita spaventosa del livello totale delle riserve delle banche centrali), hanno creato una massa di risorse disponibili enorme che si è trasformata in prestiti a basso costo per i Paesi occidentali e, in particolare, per gli USA. In terzo luogo, le banche, spinte dalla necessità di presentare al mercato risultati crescenti con orizzonti temporali sempre più brevi, hanno dato una significativa accelerazione all'attività non strettamente bancaria di intermediazione.

In particolare, mentre l'attività tradizionale di trasformazione del risparmio veniva relegata a una quota sempre minore del conto economico delle banche, esse conoscevano una crescita enorme degli utili e dividendi. E ciò, anche, in ragione della nascita e diffusione, sotto la spinta della intermediazione delle banche, di una varietà notevole di prodotti opachi, poco trasparenti, illiquidi e spesso a leva, come le obbligazioni strutturate, i *hedge funds* e i cosiddetti SPV. Tali prodotti, inizialmente destinati ad una clientela di nicchia capace di valutarne i rischi impliciti e di contenerne l'uso, sono stati offerti dalle banche ad una platea sempre più ampia (comprese le famiglie e gli enti locali) permettendo così una straordinaria crescita dei loro profitti.

Si è sempre più diffusa l'idea che fosse possibile avere elevati guadagni con bassissimi rischi, e che il problema fosse solo di accesso a quel particolare mercato. Grazie a questa ideologia, somme sempre più ingenti sono state indirizzate in prodotti a leva di cui l'investitore finale aveva spesso una comprensione o conoscenza fin troppo esigua e su cui le autorità di controllo avevano impatto ridotto.

2- Le ragioni della crisi statunitense: un fallimento del mercato, della regolazione e, in definitiva, della politica

Come in tutti i casi di “*doping*” i segnali erano tanti, ma una sorta di ubriacatura collettiva di liquidità ha reso difficile capirne la portata, se non quando si è manifestata in tutta la sua ingovernabilità. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'inizio della fine della bolla immobiliare USA. Nel corso di pochi anni il sistema finanziario è stato capace di generare oltre 1.300 miliardi di dollari di cosiddetti mutui *subprime*, ovvero mutui destinati a persone che non avevano la possibilità finanziaria di ripagare i crediti (spesso senza lavoro, sufficienti garanzie, e a volte con storie finanziarie pregresse negative), ideati con meccanismi di indicizzazione che prevedevano importi elevati dopo due o tre anni dall'avvio. Grazie a questi crediti, per la gran parte impacchettati e venduti al pubblico e alle istituzioni nei cosiddetti titoli strutturati, il volume di case realizzate e vendute è salito di oltre tre volte. La crescita veloce dei prezzi immobiliari e il basso livello delle rate garantivano tuttavia una buona tenuta dei crediti. La saturazione è tuttavia avvenuta in tempi rapiti e, con essa, il vuoto di domanda. Il castello di carte è cominciato a crollare rovinosamente, producendo crescenti insolvenze che hanno pesato su tutta la comunità di investitori, dalle banche ai fondi a ignari risparmiatori.

La crisi che si è sviluppata negli USA per poi dipanarsi nel sistema economico globale appare dunque il frutto di un contestuale fallimento del mercato, della regolazione e, ancor prima, della politica che avrebbe dovuto governare tali strumenti indirizzandoli verso finalità ispirate al bene comune.

Il primo fallimento è quello del mercato. Il sistema basato sulla trasformazione dei crediti in prodotti finanziari scambiati sui mercati diffusosi negli ultimi anni ha prodotto molti benefici. Ha contribuito al raggiungimento di elevati livelli di crescita sia negli Stati Uniti, sia nei Paesi in via di sviluppo. E ha consentito di garantire maggiormente gli investitori, di aumentare la sopportabilità dei rischi e, di conseguenza, di allargare la platea di chi può

beneficiare di un credito poco oneroso, altrimenti riservato ai più abbienti e alle grandi imprese. I pericoli generati dai nuovi strumenti finanziari, tuttavia, sono apparsi via via più gravi. In questo modo, infatti, sono stati messi in circolazione titoli di credito basati su criteri probabilistico-assicurativi e non su garanzie reali. Un ruolo fondamentale, poi, è stato svolto da banche d'affari e operatori creditizi esercenti attività innovative fuori bilancio, invece che da banche commerciali alimentate dalla tradizionali forme di raccolta del risparmio. E sono state coinvolte le assicurazioni che avevano assunto gli accresciuti rischi di insolvenza così generati.

Per quanto molte responsabilità siano addebitabili al sistema pubblico di regolazione, il fallimento del mercato è scaturito da fattori tutti interni al funzionamento dei mercati. Il primo è l'abbondante disponibilità di capitale a costo ridotto, che ha incoraggiato il prestito a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi. Il secondo è la 'bolla' finanziaria causata dai bassi tassi di interesse e da un'offerta commerciale di mutui particolarmente aggressiva. Il terzo è la creazione di nuovi strumenti finanziari reputati particolarmente idonei a ridurre i rischi del prestito e ad aumentare il *leverage* ottimale. Il quarto è la difficoltà di vendere agli azionisti una strategia di *business* tradizionale in un contesto caratterizzato dalla 'bolla' immobiliare. Il quinto è il peso dell'incertezza circa l'entità e la durata della 'bolla' e l'adeguatezza degli strumenti finanziari ad evitarne l'impatto negativo. Il sesto è il mancato funzionamento dei controlli societari all'interno degli intermediari finanziari.

I pubblici poteri, attraverso i propri poteri di regolazione, avrebbero dovuto correggere le imperfezioni del mercato evitandone il fallimento. Tuttavia, il fallimento del mercato non solo non è stato adeguatamente corretto ma, anzi, è stato aggravato dal fallimento della regolazione. Il sistema pubblico di vigilanza, infatti, ha consentito l'assunzione di rischi eccessivi, accontentandosi del rispetto di criteri meramente quantitativi e senza prestare adeguata attenzione alla valutazione qualitativa dei rischi di credito. Inoltre, soprattutto a causa dell'atteggiamento astensionista della *Security Exchange Commission*, si è fatto largo rinvio alla capacità di autoregolazione del mercato e l'eccesso di fiducia in quest'ultima ha influenzato anche la scrittura delle regole contabili. Infine, si è permesso alle banche d'affari di godere di un trattamento differenziato rispetto alle banche commerciali che raccolgono il risparmio tra il pubblico, esonerando le prime da una serie di controlli gravanti sulle seconde.

Le autorità di vigilanza sono così risultate incapaci di rispondere efficacemente alle

esternalità negative inflitte all'intero sistema finanziario da intermediari deboli, da problemi di agenzia che hanno indotto istituzioni finanziarie e investitori ad un'eccessiva assunzione di rischi, da imperfezioni dell'azione collettiva in ambiti quali gli investimenti in capacità e strutture per la gestione del rischio, le infrastrutture di mercato, il sostegno alla liquidità dei mercati finanziari e la trasparenza.

Il fallimento della regolazione è poi, a sua volta, figlio di un grave fallimento della politica. Gli eccessi sul mercato dei mutui *subprime* ad alto rischio, infatti, sono stati determinati anche dal perseguimento del sogno americano di una casa per tutti che è solo l'ultima delle politiche pubbliche scellerate adottate da governi costantemente alla ricerca di sofisticati strumenti e artifizii per far crescere la ricchezza nazionale.

Nel 2003, era stata approvata una legge, l'*American Dream Downpayment Act*, che consentiva l'acquisto di abitazioni quasi interamente finanziate con prestiti, senza cioè che l'acquirente dovesse investire soldi propri. In questo modo, di fatto, veniva assegnato un sussidio ai compratori più irresponsabili. Successivamente, nel 2004, il Dipartimento di *Housing and Urban Development* aveva dato esplicito mandato a *Fannie Mae* e *Freddie Mac*, le agenzie finanziarie beneficiarie della garanzia del Governo federale, di aumentare i prestiti ad alto rischio, così falsando ulteriormente il mercato dei mutui immobiliari.

Lo sviluppo di questi indirizzi di politica economica si deve, probabilmente, oltre a evidenti ragioni di consenso politico, all'intensa attività di *lobbying* svolta dai principali intermediari finanziari che avevano raccolto mutui immobiliari e accordato consistenti contributi alle campagne elettorali di molti membri del Congresso (soprattutto nei confronti dei deputati eletti nelle circoscrizioni a più alta concentrazione di mutui *sub-prime*).

3- Il fallimento delle grandi banche e la (ri)emersione dello Stato salvatore

I rapporti sui *subprime* del Fondo Monetario Internazionale, all'inizio del 2008, dipingevano ancora un quadro tutto sommato settoriale, seppure di crisi profonda e squilibrio cumulato molto allarmante. Le autorità ritenevano di essere in grado di poter controllare la crisi perché pensavano si trattasse di un fenomeno isolato e circoscrivibile. Ma in un contesto economico globale, il virus della cattiva finanza contava ormai una diffusione planetaria. Rapidamente la crisi si è estesa a tutti gli intermediari finanziari ed a tutti i Paesi e il mercato obbligazionario ha cominciato a perdere liquidità.

La crisi dei *subprime* aveva difatti incrinato irrimediabilmente il mercato del credito, non solo per le dimensioni oggettivamente elevate, ma per la presenza di tali prodotti nelle strutture più diffuse, per gli impatti sui capitali delle banche e sui prodotti del risparmio gestito, e infine come primo colpo alla credibilità delle agenzie di rating. Inoltre aveva cominciato a scoperciare tutto un mondo di ‘doping’ finanziari, di cui il *subprime* era solo la punta dell'*iceberg*.

Le autorità governative si sono così, giorno dopo giorno, scoperte impotenti di fronte alla complessità del fenomeno. E ciò, sia per via dell'utilizzo elevato di strumenti che sfuggono ad ogni controllo come i derivati, sia per il carattere globale della crisi.

Le perdite delle istituzioni finanziarie hanno cominciato a crescere in modo esponenziale intaccando il capitale netto e costringendo ai primi fallimenti e ai primi piani di salvataggio da parte dei pubblici poteri nazionali². In particolare, il più grande fallimento della storia finanziaria degli USA per dimensioni e impatto, il fallimento Lehman, ha eroso il barlume di certezze che i mercati avevano in un intervento sistematico degli Stati nella salvaguardia dei rischi sistemici, in caso di grandi banche. Da quando Lehman Brothers è fallita, infatti, si è diffuso il timore che qualsiasi banca poteva fallire. Le stesse banche hanno iniziato a temere il fallimento delle controparti ed hanno smesso di farsi credito a vicenda. Il mercato interbancario, in assenza di fiducia tra gli operatori, si è così prosciugato. Da quel momento in poi, nessuna grande banca ha più avuto accesso normale ai mercati, e si è completamente ingessato il mercato delle obbligazioni. Un mercato enorme, globale appunto.

L'amministrazione americana ha così dovuto fare retromarcia e intervenire per il salvataggio della più grande impresa assicuratrice mondiale, la AIG. Nello stesso periodo si è dato avvio a nazionalizzazioni e interventi di salvataggio in tutta Europa. La crisi non ha risparmiato nessun Paese, compresa la Germania (intervenuta a sostegno di Commerzbank e Hypo Real Estate).

Gli interventi dei pubblici poteri nazionali (governi, banche centrali) sono stati oggetto di forti critiche nonostante, in caso di inerzia, le conseguenze sarebbero state ben peggiori. Il sistema finanziario ha, infatti, un'importanza sistemica per l'economia e la sua stabilità è un bene pubblico che andrebbe salvaguardato. Questo è, peraltro, la ragione per cui è soggetto (o dovrebbe esserlo) a regolamentazione e vigilanza.

² Si sviluppano così i grandi fallimenti: Bear Sterns prima, Indy Mac Bank poi ed infine a settembre il fallimento di Lehman Brothers, una delle più grandi operatrici sul mercato obbligazionario e dei derivati.

La rilevanza pubblica degli interessi in gioco rappresenta, da questo punto di vista, la giustificazione di questa nuova forma di intervento pubblico nell'economia. I cicli di sviluppo e di crisi sono connaturati al capitalismo e lo Stato, a seconda dei casi, può aggravare o alleviare gli effetti (positivi o negativi) di tali processi.

In questo contesto, per le ragioni sin qui evidenziate, sta (ri)emergendo in tutto il mondo, grazie ai programmi di salvataggio, un nuovo modello di Stato: lo Stato salvatore, per effetto del quale si mettono a carico del debito pubblico perdite private, si statalizzano beni e titoli, si nazionalizzano le banche o, come nel caso italiano, si supportano mediante l'emissione di particolari titoli obbligazionari (i *Tremonti Bonds*) in grado di integrare le perdite di capitale delle stesse.

Paradossalmente, così come l'apertura globale dei mercati aveva richiesto un progressivo disimpegno dello Stato nell'economia e l'introduzione di nuove e più stringenti regole e procedure atte ad assicurare la concorrenza, il crescere della dematerializzazione finanziaria e della *deregulation* dei sistemi di vigilanza fa oggi riemergere la figura dello Stato salvatore già protagonista nella stagione della direzione e dell'occupazione pubblica del mercato.

Vero è, tuttavia, che il nuovo Stato salvatore non sembra voler negare l'importanza dell'economia di mercato. Esso, piuttosto, nasce per ripristinarne il corretto funzionamento e garantire la salvaguardia del libero mercato coerentemente con l'insegnamento di Wilhelm Röpke sugli "interventi conformi". Ne deriva, perciò, l'ovvia considerazione che, in un sistema economico ispirato al libero mercato, il ruolo dello Stato nell'economia attiene tanto alla correzione dei fallimenti del mercato (specie nelle fasi di espansione), quanto alla stabilizzazione del sistema nei casi di fallimento dello Stato regolatore.

Non bisogna dimenticare, però, che qualsiasi forma di intervento pubblico può generare un problema di "*moral hazard*" determinato da condotte opportunistiche di operatori economici, per così dire "*too big to fail*", sicuri di poter sempre contare sul soccorso pubblico.

Ciò che, tuttavia, deve far riflettere è l'impossibilità di rinunciare, in nome del libero mercato, al ruolo della politica da intendersi, nel senso più alto del termine, quale strumento fondamentale per la ricerca dei giusti equilibri tra interessi individuali e collettivi. E ciò, sia nelle fasi espansive che in quelle recessive.

IV - UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

1- Il capitalismo selvaggio quale contesto dell'attuale crisi economica

È indubbio che l'attuale crisi economica e finanziaria mondiale sarà lunga e dolorosa così come è molto probabile che ci risveglieremo, presto, in un contesto caratterizzato da mutati equilibri e assetti politici ed economici.

I descritti fattori economici e giuridici che, innescati da certe politiche economiche scellerate, hanno scatenato la crisi globale sono stati certamente alimentati dal fondamentalismo di mercato e dall'eccesso di libertà contrattuale e assenza di controlli che ne è derivata.

Gli Stati hanno ceduto alla tentazione di contrattualizzare e relativizzare tutti i rapporti giuridici ponendo le basi per un sistema economico governato da regole che gli stessi attori globali potevano di volta in volta scegliere a seconda delle proprie convenienze e interessi.

La globalizzazione a cui abbiamo assistito negli anni scorsi non è senza precedenti. Il mercato ha mutato i propri confini svariate volte anche in passato, e spesso in modo traumatico. Ciò vuol dire che la globalizzazione non è né buona, né cattiva e che per far sì che essa si traduca in una possibilità di sviluppo occorre governarla attraverso il diritto e gli altri sistemi di controllo sociale.

Se ciò è vero, quello che ha messo in crisi il sistema economico mondiale è il fatto che questa volta non è emerso un nuovo ordine giuridico ed extragiuridico capace di governare la complessità del fenomeno. La globalizzazione questa volta ha prodotto uno svuotamento dell'ordinamento giuridico preesistente, la relativizzazione del diritto e, parallelamente, l'abbandono dei vecchi paradigmi di convivenza civile.

Sul punto mi si potrebbe obiettare che, al contrario, negli ultimi anni lo sviluppo della legislazione non conosce precedenti. Ed è proprio questo il paradosso. Il diritto ha cercato di rincorrere il mercato (nell'illusione, prima o poi, di raggiungerlo) e, in tal modo, ha ridotto la persona a mero *homo oeconomicus* e cioè a semplice contraente per così dire, un po' cittadino, un po' consumatore/investitore. Ne è conseguito un sostanziale svuotamento delle regole del gioco che, all'occorrenza, potevano essere violate o arginate se ciò risultava economicamente più vantaggioso.

La libertà, lo si è detto in precedenza, per essere vissuta e goduta, necessita di regole giuridiche a presidio degli interessi generali. E, di conseguenza, l'ordine del libero mercato

per esserlo davvero postula e richiede con forza regole di massima semplicità e di elevata razionalità.

Il mercato che è scaturito da questo sistema capitalistico selvaggio è caratterizzato dalla presenza di sistema di relazioni intersoggettive in patologico conflitto di interessi, dove la persona non è *homo* ma *lupus*. Un mercato in cui non esistono le istituzioni, i valori, la politica e la pratica delle virtù, in cui l'unica cosa che conta sono i prezzi, la domanda e l'offerta e, in definitiva, una ricerca patologica del profitto. È un mercato che, a lungo andare, si è dimostrato incapace di regolare se stesso e i rapporti al proprio interno e che ha inciso negativamente sul livello di fiducia esistente tra gli operatori economici.

2- La ricerca di nuovo modello di sviluppo

Per questi motivi, molti interrogativi suscita il futuro del capitalismo e il modello di sviluppo che si affermerà nei prossimi anni come risposta alla degenerazione dell'attuale sistema economico globale ispirato *laissez-faire*. Non si tratta certo di una questione di poco conto considerato che dalle risposte che intellettuali e politici di tutto il mondo saranno in grado di dare dipenderà la prosperità ed il benessere delle future generazioni.

Secondo alcuni la risposta alla crisi sarebbe tornare a Keynes sebbene le caratteristiche globali dell'economia e la descritta frammentazione dei pubblici poteri deputati al governo del sistema economico rendano impossibile tale scelta. Piuttosto, sembra il momento di riflettere sulla possibilità di un nuovo rapporto tra dimensione economica e dimensione spirituale e, quindi, di dar vita ad un modello di sviluppo integrale, secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II ed oggi di Benedetto XVI. Un modello di sviluppo che non è affatto contro il capitalismo ma, semplicemente, per l'uomo.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che la crisi potrà avere anche effetti positivi se ci indurrà a correggere ed a cambiare alcune idee e comportamenti dominanti che la crisi ci certifica essere profondamente errati e distruttivi. Occorrerà perciò dare il via ad una nuova stagione del libero mercato (che resta comunque il miglior ed insostituibile sistema di produzione e distribuzione della ricchezza) che non disdegni la dimensione solidale. Una solidarietà non di tipo assistenziale ma imprenditoriale, capace di riavviare il motore dello sviluppo reale.

La crisi – e i fenomeni che abbiamo fin qui descritto – è, in definitiva, il frutto dello squilibrio tra ricchezza materiale e ricchezza spirituale generato dalle caratteristiche insite

nel modello di sviluppo adottato dall'occidente negli ultimi anni. Un modello socio-economico che, venute meno le ideologie del secolo passato, si basava sul mito dello sviluppo e dell'economia quale dominatrice assoluta della nostra esistenza, sull'esaltazione del mercato e del consumo (anche del superfluo) e su una visione dell'uomo e della società in cui la morale è ridotta a mera scelta soggettiva dei singoli individui.

Si tratta di un modello di sviluppo che ha posto l'economia quale valore supremo, ha disconosciuto il ruolo pubblico della fede e si è illuso che solo il singolo fosse in grado di discernere il bene e il male, generando una preoccupante confusione tra i fini e i mezzi. C'è da augurarsi che la crisi finanziaria che stiamo vivendo rappresenti il definitivo tramonto di questo modello di sviluppo che, tuttavia, non è il capitalismo di matrice liberale. Il liberalismo, diceva Luigi Einaudi, "è quella politica che concepisce l'uomo come fine" e, pertanto, richiede una forte coesione tra economia, diritto e morale. Il liberalismo, per essere fedele a se stesso, deve poggiarsi su una dottrina del bene e del male universale, capace di dare indirizzi di carattere morale e comportamentale in grado di riequilibrare il rapporto tra ricchezza materiale e ricchezza spirituale di un popolo. E, in questo senso, la dottrina sociale della Chiesa, nella sua valenza culturale e con la sua pretesa di offrire una visione complessiva, coerente e cogente dell'uomo e della società può rappresentare davvero l'architrave del nuovo ordine capitalistico.

Non si tratta dunque della fine del capitalismo ma, piuttosto, dell'invito a tornare alle origini del liberalismo, a quel liberalismo che è figlio legittimo del cristianesimo e del suo magistero sociale, come diceva Wilhelm Röpke.

Tuttavia, dietro la parola capitalismo possono celarsi, in realtà, concezioni molto diverse. L'analisi sin qui svolta porta a ritenere che il futuro del capitalismo non sia l'ipercapitalismo degli ultimi venti anni di matrice americana, ampiamente diffuso in tutto il mondo, ma nell'economia sociale di mercato³. Perché, contrariamente al *laissez-faire*, tale dottrina economica si basa su un forte ordine di tipo giuridico, etico e religioso e, in tal modo, esaltando il ruolo delle regole per il corretto funzionamento del mercato, conduce alla riunificazione di ciò che il capitalismo selvaggio aveva separato e, cioè, economia, diritto e morale.

³ Per una panoramica dei principi dell'economia sociale di mercato si rinvia al recente testo di F. FELICE, *L'economia sociale di mercato*, Soveria Mannelli, 2009.

Il ricorso ai principi dell'economia sociale di mercato può dunque essere la via per dar vita a nuovo sistema capitalistico capace di ricomporre, più efficacemente di quanto è sin qui accaduto, gli interessi pubblici e privati in gioco nel mercato globale. C'è da chiedersi se tutto ciò implichi davvero il ritorno all'intervento pubblico nell'economia come sostengono alcuni che, però, forse dimenticano che l'economia sociale di mercato è tutt'altro e che tale filone di pensiero nasce proprio dalla critica alla concentrazione del potere economico e politico, allo sfrenato antagonismo e all'esperata frammentazione degli interessi. Un mercato (nel senso röpiano del termine), non nega l'utilità del ruolo dell'intervento pubblico solo a condizione che esso sia "conforme" al mercato stesso e non lo soffochi. Ciò, come nel caso del modello di Stato salvatore che si sta (ri)affermando come risposta alla crisi economica e finanziaria, si verifica quando l'intervento è tale da migliorarne il funzionamento, offrendo cioè al mercato un quadro istituzionale e giuridico adeguato, capace di lubrificare gli ingranaggi del libero mercato accrescendo la fiducia e la correttezza tra gli operatori.

CONCLUSIONI

L'analisi sin qui svolta e l'auspicio per un nuovo modello di sviluppo soltanto tratteggiato nelle pagine precedenti inducono a riflettere sulla necessità di una nuova rivoluzione culturale capace di far scaturire un nuovo "contratto sociale" che riporti al centro della riflessione mondiale il tema della dignità della persona, della famiglia, della solidarietà e della necessità di un sano equilibrio tra crescita economica e crescita demografica, ovvero, riprendendo l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, dell' "ecologia umana".

Il sistema economico post-industriale – scaturito da un clima culturale e da una politica solo apparentemente per l'uomo ma fondamentalmente contro di esso – ha dimenticato di porre al centro della propria azione la persona, nella sua duplice dimensione spirituale e materiale. Si tratta, quindi, di ripartire da qui, avviando una nuova riflessione (culturale prima ancora che politica) sulle finalità che l'economia e il diritto dovranno perseguire nei prossimi anni. Ed è in questa sfida che la politica nazionale ed internazionale dovrà svolgere un ruolo centrale.

A ciò deve aggiungersi la ricerca di un nuovo sistema di governo dell'economia diverso rispetto a quello ormai definitivamente tramontato di matrice statale. L'analisi del vigente

diritto globale dell'economia – e cioè di quell'infrastruttura giuridico-istituzionale nell'ambito della quale vive e si alimenta il mercato globale – mostra come esso sia attualmente governato da un insieme di norme e regole assai articolato, formato da un panorama esteso di produttori di regole e di decisioni nonché da intersezioni fra i diversi ordinamenti giuridici nazionali ed ultranazionali ove è assente qualsiasi forma di regolamentazione. In questo quadro, partendo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e rivalutando quella visione dignitaria degli stessi, sembra necessario riflettere sulla possibilità di dar vita ad una vera e propria “costituzione economica globale” (a cui dovrebbero saldamente ancorarsi i cosiddetti *global legal standards*) capace di porre, nel rispetto della libertà dei singoli, poche e semplici regole inviolabili a presidio degli interessi generali e del mercato stesso e di impedire che la concorrenza tra ordinamenti dia luogo a una corsa al ribasso, capace di travolgere qualsiasi valore e tutela.

In altri termini, occorre rafforzare nell'infrastruttura giuridico-istituzionale dell'economia globale il bilanciamento fra libero mercato e valori non economici, superando il fondamentalismo di mercato che caratterizza parti importanti della disciplina internazionale dell'economia e che ha mostrato di nuocere allo sviluppo equilibrato degli scambi e delle regolazioni globali.

Dal punto di vista delle azioni concrete per uscire dalla crisi e per impostare il nuovo ordine capitalistico è opportuno dare seguito all'invito di Benedetto XVI e, in generale, della dottrina sociale della Chiesa a guardare con fiducia alla solidarietà. Una solidarietà di tipo imprenditoriale, capace cioè di offrire a coloro che la ricevono gli strumenti per diventare essi stessi motore dello sviluppo. Si tratterebbe di un'operazione che produrrebbe due effetti: riaccendere gli “spiriti umanitari” del pianeta (in sostituzione di quelli “animali” del capitalismo selvaggio) e, nello stesso tempo, permettere ai più bisognosi di spezzare le catene della povertà sfruttando le infinite opportunità del mercato globale.

Infine, con specifico riguardo alla situazione italiana, per dare avvio a quel nuovo modello di sviluppo i cui tratti essenziali sono stati delineati in precedenza – fermo restando la necessità di avviare, anche a livello nazionale, una nuova riflessione culturale capace di ridare centralità al dimenticato tema della pratica della virtù – occorre adottare in modo sistematico e duraturo nuove politiche pubbliche responsabili, ancorate ad una visione integrale della persona. Ciò, avviando delle serie azioni di sostegno alle famiglie e alla crescita demografica, di gestione dei flussi di immigrazione rispettose della dignità umana,

di “intervento pubblico conforme” nell’economia (quali, ad esempio, la tutela della concorrenza, la realizzazione di investimenti pubblici a sostegno di quelli privati, la stabilizzazione del sistema economico-finanziario), nonché, di contenimento delle eccessive differenze di reddito e di ricchezza.

In particolare, l’azione di contenimento delle disuguaglianze sarebbe possibile operando su due fronti: con lo strumento fiscale per contenere i redditi più elevati; con la spesa sociale e i servizi sociali per sostenere le fasce più deboli ed avvicinare i punti di partenza. Occorrerà poi avviare misure fiscali sistematiche e significative a favore dei redditi minori e delle famiglie - con l’introduzione, almeno per i redditi medio-bassi, del quoziente familiare - assicurando però la necessaria copertura finanziaria attraverso maggiori imposte sui redditi più elevati e sui consumi di lusso, la diminuzione dei costi della politica, la correzione degli squilibri pensionistici che tanto gravano sul deficit ed infine, la lotta alla corruzione pubblica che tanto male fa alle casse dello Stato e allo sviluppo.

Occorre, inoltre, insistere sull’azione già intrapresa per la modernizzazione e responsabilizzazione della pubblica amministrazione al fine di aumentarne la produttività ed ispirare l’organizzazione dello Stato e la sua azione al principio di sussidiarietà (verticale e, soprattutto, orizzontale). Solo sostenendo il terzo settore potranno, infatti, essere liberate risorse pubbliche in grado per attivare quel circuito virtuoso in base al quale determinati compiti sociali vengono svolti e finanziati direttamente dai privati invece che accentrati tutti attraverso lo Stato e le amministrazioni pubbliche. Si potrebbe così finalmente realizzare l’auspicato passaggio dal *Welfare State* (ormai insostenibile anche per ragioni demografiche) alla *Welfare Society* che resta, ancor oggi, l’elemento chiave – culturale oltre che istituzionale – per una vera, efficace e duratura riforma dello Stato in chiave globale.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il diritto amministrativo dell'emergenza*, atti del Convegno annuale dell’AIPDA, Roma 6-7 ottobre 2005, Milano, 2005
- ALESINA A., *Tanti errori da non ripetere*, Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2008
- ANGELINI F.G., *Capitalismo antropologico Vs. Laissez-faire*, www.ilsussidiario.net
- ANGELINI F.G., *Le ragioni della crisi e la ricetta dell'economia sociale di mercato*, www.tocqueville-acton.org
- ANTISERI D., *Liberi perché fallibili*, Soveria Mannelli, 1995
- ANTISERI D., *Principi liberali*, Soveria Mannelli, 2003
- ANTONINI L. (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Soveria Mannelli, 2007
- BECKER G., *The Crisis of Global Capitalism*, in www.becker-posner-blog.com
- BUTTIGLIONE R., *Il ruolo dei cattolici nel quadro politico attuale*, www.tocqueville-acton.org

- CASINI L., voce *Diritto Amministrativo Globale*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, 2006, p. 1944 ss.
- CASSESE S., *La crisi dello Stato*, Bari, 2002
- CASSESE S., *La funzione costituzionale dei giudici non statali. Dallo spazio giuridico globale all'ordine giuridico globale*, www.irpa.eu
- CASSESE S., *La nuova costituzione economica*, Bari, 2007
- CASSESE S., *Lo spazio giuridico globale*, Bari, 2003
- CASSESE S., *Nel labirinto delle globalizzazioni*, www.irpa.eu
- CASSESE S., *Quattro paradossi sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie private*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2000, p. 389 ss.
- COMMONS J.R., *I fondamenti giuridici del capitalismo*, Bologna, 1981
- D'AGOSTINO F., *Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 2006
- D'AGOSTINO F., *Lezioni di teoria del diritto*, Torino, 2006
- D'ALBERTI M., *Diritto pubblico dei mercati e analisi economica*, atti del Convegno annuale dell'AIPDA, Venezia 27-28 settembre 2006, Milano, 2006.
- D'ALBERTI M., *Pubblici poteri, mercati e globalizzazione*, Bologna, 2008
- DALLA TORRE G., *Dio e Cesare*, Roma, 2008
- DRAGHI M., *L'attuale crisi e oltre*, intervento al Simposio della Federal Reserve Bank, Kansas City, 22 agosto 2008
- FELICE F. – ASOLAN P., *Appunti di Dottrina sociale della Chiesa*, Soveria Mannelli, 2008
- FELICE F., *Capitalismo e Cristianesimo*, Soveria Mannelli, 2002
- FELICE F., *Il G20 è passato, la crisi resta e morde l'economia*, www.loccidentale.it
- FELICE F., *Il mercato e i suoi presupposti. Una nuova Bretton Woods per risolvere la crisi finanziaria?*, www.tocqueville-acton.org
- FELICE F., *L'economia sociale di mercato*, Soveria Mannelli, 2009
- FELICE F., *Ma è proprio necessaria una nuova etica dell'economia*, www.ilsussidiario.net
- FELICE F., *Una dottrina contro la crisi*, Formiche, dicembre 2008
- FELICE F., *Welfare Society*, Soveria Mannelli, 2007
- FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000
- FRANZESE L., *Ordine economico e ordinamento giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni*, Padova, 2004
- GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna 2008
- GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna 2001
- GALIMBERTI F., *Una crisi in bilico sulle disuguaglianze*, *Il Sole 24 Ore*, 2 giugno 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *Diagnosi e cura della crisi*, *L'Osservatore Romano*, 1 gennaio 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *Il mondo del dragone*, *L'Osservatore Romano*, 6 giugno 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *Il rischio della politica dei tassi zero. Fu vera deflazione?*, *L'Osservatore Romano* del 17 maggio 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *La cicogna non fa aumentare più il Pil*, *Il Sole 24 Ore*, 19 maggio 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *Mercati e Governi*, *L'Osservatore Romano*, 9 ottobre 2008
- GOTTI TEDESCHI E., *Per una nuova teoria dello sviluppo economico: viaggio al centro della crisi*, *L'Osservatore Romano*, 2 aprile 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *Senza etica la finanza può fallire*, *L'Osservatore Romano*, 9 novembre 2008
- GOTTI TEDESCHI E., *Tra Keynes e Smith esiste una terza via cattolica?*, Formiche, agosto 2008
- GOTTI TEDESCHI E., *Tra Stato e persona. La via sussidiaria per uscire dalla crisi*, *L'Osservatore Romano*, 16 aprile 2009

- GOTTI TEDESCHI E., *Un mano visibile e solidale per risolvere la crisi*, L'Osservatore Romano, 14 gennaio 2009
- GOTTI TEDESCHI E., *Una "good bank" per favorire lo sviluppo*, L'Osservatore Romano, 30 gennaio 2009
- HAMERMAS J., *La costellazione post-nazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, 1999
- HIRST P. – THOMPSON F.G., *La globalizzazione dell'economia*, Roma, 1997
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 2004
- KINGSBURY B. – KRISCH N. – STEWART R.B., *The Emergence of Global Administrative Law*, Law and Contemporary Problems, Summer/Autums 2005
- LA SPINA A. – MAJONE G., *Lo Stato regolatore*, Bologna 2000
- LIGUSTRO A., *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002
- M. DRAGHI, *Misure ancora più coraggiose*, Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2008
- MATTEI U., *Senza diritto che mercato è?*, Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2009
- MOMIGLIANO M. – SINISCALCO D., *Mutamenti nelle strutture del sistema produttivo e integrazione fra industria e terziario*, in *Mutamenti strutturali del sistema produttivo*, a cura di L. Pasinetti, Bologna, 1986
- NAPOLITANO G. – ABRESCIA M., *Analisi economica del diritto pubblico*, Bologna, 2009
- NAPOLITANO G., *Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 11/2008.
- NAPOLITANO G., *La rivincita degli Stati e della politica*, Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2009
- NAPOLITANO G., voce *Analisi economica del diritto pubblico*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p. 299 ss.
- NOVAK M., *Coltivare la libertà. Riflessioni sull'ecologia morale*, Soveria Mannelli, 2005
- POSNER R., *Equities, Pay Caps, Liquidity: Structuring a Bailout*, in www.becker-posner-blog.com, 6 ottobre 2008
- R.D. COOTER, *The Strategic Constitution*, Princeton, 2000
- RANGONE N., voce *Regolazione*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, p. 5057 ss.
- RÖPKE W., *Al di là dell'offerta e della domanda. Verso un'economia umana*, Varese, 1965
- RÖPKE W., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, Bologna, 2004
- RÖPKE W., *L'ordine giuridico internazionale*, Milano-Roma, 1946
- ROSSI G., *Il gioco delle regole*, Milano, 2006
- ROSSI G., *Perché filosofia*, Milano, 2008
- ROTHBARD M.N., *L'etica della libertà*, Macerata, 1996.
- SMITH A., *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Milano 1973.
- STIGLITZ J., *Economics of the public sector*, New York-London, 2000
- STURZO L., *Economia e moralità*, su Via Aperta, 10 agosto 1959, in L. Sturzo, *Il pensiero economico*, a cura di G. Palladino, Milano, 2008
- STURZO L., *La società, sua natura e leggi. Sociologia storicista (1935)*, Bologna, 1956.
- TABELLINI G., *Il mondo dopo la prima crisi globale*, Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2009
- TABELLINI G., *Una cattiva politica dietro la crisi della politica*, Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2008
- TORCHIA L., *Il controllo pubblico della finanza privata*, Padova, 1992
- TREMONTI G., *Informativa urgente del Governo sugli sviluppi della crisi finanziaria in atto*, Camera dei Deputati, seduta n. 64 del 9 ottobre 2008
- TREMONTI G., *La paura e la speranza*, Milano 2008.
- VAN DEN HAUWE L., *Public Choice, Constitutional Political Economy and Law and Economics*, in *Enciclopedia of Law and Economics*, Gent, 1999-2002
- VON HAYEK F.A., *La società libera*, Soveria Mannelli, 2007

VON HAYEK F.A., *Legge, legislazione e libertà*, Milano, 2000

VON SAVIGNY F.C., *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. di V. Scialoja, Torino, 1886



CHI SIAMO

Il Centro Studi e Documentazione Tocqueville-Acton nasce dalla collaborazione tra la **Fondazione Novae Terrae** ed il **Centro Cattolico Liberale** al fine di favorire l'incontro tra studiosi dell'intellettuale francese Alexis de Tocqueville e dello storico inglese Lord Acton, nonché di cultori ed accademici interessati alle tematiche filosofiche, storiografiche, epistemologiche, politiche, economiche, giuridiche e culturali, avendo come riferimento la prospettiva antropologica ed i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

PERCHÈ TOCQUEVILLE E LORD ACTON

Il riferimento a Tocqueville e Lord Acton non è casuale. Entrambi intellettuali cattolici, hanno perseguito per tutta la vita la possibilità di avviare un fecondo confronto con quella componente del liberalismo che, rinunciando agli eccessi di razionalismo, utilitarismo e materialismo, ha evidenziato la contiguità delle proprie posizioni con quelle tipiche del pensiero occidentale ed in particolar modo con la tradizione ebraico-cristiana.

MISSION

Il Centro, oltre ad offrire uno spazio dove poter raccogliere e divulgare documentazione sulla vita, il pensiero e le opere di Tocqueville e Lord Acton, vuole favorire e promuovere una discussione pubblica più consapevole ed informata sui temi della concorrenza, dello sviluppo economico, dell'ambiente e dell'energia, delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, della fiscalità e dei conti pubblici, dell'informazione e dei media, dell'innovazione tecnologica, del welfare e delle riforme politico-istituzionali. A tal fine, il Centro invita chiunque fosse interessato a fornire materiale di riflessione che sarà inserito nelle rispettive aree tematiche del Centro.

Oltre all'attività di ricerca ed approfondimento, al fine di promuovere l'aggiornamento della cultura italiana e l'elaborazione di public policies, il Centro organizza seminari, conferenze e corsi di formazione politica, favorendo l'incontro tra il mondo accademico, quello professionale-imprenditoriale e quello politico-istituzionale.